SENATO DELLA REPUBBLICA

— VII LEGISLATURA —

(N. 1307)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze (MALFATTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1978

Ratifica ed esecuzione del Protocollo, firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976

Onorevoli Senatori. — La Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 marzo 1976 ed attualmente all'esame del Parlamento, prevedeva la decorrenza della sua efficacia a partire dal 1º gennaio 1974.

Con il protocollo modificativo firmato a Roma il 28 aprile 1978 i due Governi, considerato il tempo trascorso dalla negoziazione della Convenzione, hanno convenuto sulla opportunità di eliminare il divario troppo ampio che si era determinato fra l'entrata in vigore della Convenzione stessa e la decorrenza degli effetti giuridici. È stato pertanto concordato di fissare al 1º gennaio 1979 la decorrenza dell'efficacia della Convenzione, pur mantenendo ferma la retro-

attività al 1º gennaio 1974 delle disposizioni concernenti i dipendenti pubblici e l'altro personale indicato nell'articolo 19 della Convenzione stessa, che vengono estese anche ai cittadini italiani dipendenti dai nostri patronati.

I due Governi si sono impegnati a procedere allo scambio contemporaneo degli strumenti di ratifica della Convenzione di cui trattasi, come modificata dal protocollo in esame, e dell'Accordo relativo all'imposizione sui redditi dei lavoratori frontalieri del 30 ottobre 1974 (la cui ratifica è già stata autorizzata dal Parlamento italiano), ferma restando la decorrenza, con effetto retroattivo, al 1º gennaio 1974 di tale Accordo.

LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 del Protocollo stesso.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROTOCOLLO

che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976

Il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, Desiderosi di modificare la Convenzione tra le Parti contraenti per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (qui di seguito indicati quali la « Convenzione » e il « Protocollo »),

Hanno deciso di concludere un Protocollo di modifica ed hanno nominato a tale scopo come plenipotenziari:

- il Governo della Repubblica italiana: l'Ambasciatore Mario Mondello
- il Consiglio Federale svizzero: l'Ambasciatore Antonino Janner

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione e del Protocollo:

Articolo 1.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 30 della Convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

- « 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- *a*) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1º gennaio 1979;
- b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1º gennaio 1979.
- 3. Le domande di rimborso cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione ».

Articolo 2.

L'articolo 31 della Convenzione è soppresso e sostituito come segue:
« La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4

dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarrà in vigore sino alla

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

- a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
- b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno ».

Articolo 3.

- 1. Dopo la lettera b) del Protocollo è inserita la seguente disposizione:
- « c) Le disposizioni dell'articolo 19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'articolo 30 della Convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1º gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dalla entrata in vigore della Convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite da cittadini italiani che prestano la loro attività lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:
 - ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani):
 - INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza);
 - ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori);
 - INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
 - ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori);
 - ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale);
 - ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali);
 - ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori) ».
- 2. Le successive lettere c), d) ed e) del Protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).

Articolo 4.

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile; esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma il 28 aprile 1978 in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica italiana Mario Mondello

Per il Consiglio federale svizzero A. JANNER